

IN BREVE n. 30 - 2024
a cura di
Marco Perelli Ercolini

*riproduzione con citazione
della fonte e dell'autore*

INDICI MENSILI ISTAT COSTO DELLA VITA - mese GIUGNO 2024
indice nazionale prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) (senza tabacchi)

ultimo comunicato ISTAT 16 luglio 2024 riferito al mese di giugno 2024

Anno	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
	Base di riferimento: 2010 = 100											
	Coeff. di raccordo Base 1995 e Base 2010 = 1,3730											
2015	106,5	106,8	107,0	107,1	107,2	107,3	107,2	107,4	107,0	107,2	107,0	107,0
%	-0,7	-0,4	-0,2	-0,3	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0
	Base di riferimento: 2015 = 100											
	Coeff. di raccordo Base 2010 e Base 2015 = 1,07											
2016	99,7	99,5	99,6	99,6	99,7	99,9	100,0	100,2	100	100	100	100,3
%	+0,3	-0,2	-0,3	-0,4	-0,4	-0,3	-0,1	-0,1	+0,1	-0,1	+0,1	+0,4
2017	100,6	100,0	101,0	101,3	101,1	101,0	101,0	101,4	101,1	100,9	100,8	101,1
%	+0,9	+1,5	+1,4	+1,7	+1,4	+1,1	+1,0	+1,2	+1,1	+0,9	+0,8	+0,8
2018	100,5	101,5	101,7	101,7	102,0	102,2	102,5	102,9	102,4	102,4	102,2	102,1
%	+0,9	+0,5	+0,7	+0,4	+0,9	+1,2	+1,5	+1,5	+1,3	+1,5	-0,2	+1,0
2019	102,2	102,3	102,5	102,6	102,7	102,7	102,7	103,2	102,5	102,4	102,3	102,5
%	+0,7	+0,8	+0,8	+0,9	+0,7	+0,5	+0,2	+0,3	+0,1	0,0	+0,1	+0,4
2020	102,7	102,5	102,6	102,5	102,3	102,4	102,3	102,5	101,9	102,0	102,0	102,3
%	+0,5	+0,2	+0,1	-0,1	-0,4	-0,3	-0,4	-0,7	-0,6	-0,4	-0,3	-0,2
2021	102,9	103,0	103,3	103,7	103,6	103,8	104,2	104,7	104,5	105,1	105,7	106,2
%	+0,2	+0,5	+0,7	+1,2	+1,3	+1,4	+1,9	+2,1	+2,6	+3,0	+0,6	+0,5
2022	107,7	108,8	109,9	109,7	110,6	111,9	112,3	113,2	113,5	117,2	117,9	118,2
%	+4,7	+5,6	+6,4	+5,8	+6,8	+7,8	+7,8	+8,1	+8,6	+11,5	+11,5	+11,3
2023	118,3	118,5	118,0	118,4	118,6	118,6	118,7	119,1	119,3	119,2	118,7	118,9
%	+9,8	+8,9	+7,4	+7,9	+7,2	+6,0	+5,7	+5,2	+5,1	+1,7	+0,7	+0,6
2024	119,3	119,3	119,4	119,3	119,5	119,5						
%	+0,8	+0,7	+1,2	+0,8	+0,8	+0,8						

Attenzione: Come da comunicato ISTAT del 23 febbraio 2011

"A partire dai dati di gennaio 2011, la base di riferimento dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) e dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) è il 2010 (la precedente era il 1995)".

Nella prima riga, in corrispondenza dell'anno, sono riportati gli indici ISTAT, mentre nella riga successiva, in corrispondenza del segno di percentuale (%), sono indicate le percentuali di incremento dei singoli mesi sui corrispondenti mesi dell'anno precedente.

ISTAT - INDICE DEI PREZZI PER LA RIVALUTAZIONE MONETARIA

Periodo di riferimento: giugno 2024 - data di pubblicazione: 16 luglio 2024 – prossima pubblicazione: 9 agosto 2024

Indice dei prezzi al consumo FOI al netto dei tabacchi

Indice generale FOI (*)	+119,5
Variazione percentuale rispetto al mese precedente	+0,0
Variazione percentuale rispetto allo stesso mese dell'anno precedente	+ 0,8
Variazione percentuale rispetto allo stesso mese di due anni precedenti	+ 6,8

(*) Indice generale FOI (base di riferimento 2015=100, il coefficiente di raccordo con la precedente base 2010=100 è 1,071)

TFR - COEFFICIENTI DI RIVALUTAZIONE - GIUGNO 2024

L'indice Istat (indice generale FOI) è pari a **119,5**.

Le quote di TFR, accantonate dal 31 dicembre 2023, vanno rivalutate dello **1,128469 %**.

FRANCOBOLLI ITALIA 2024 - NUOVE EMISSIONI



- Emissione della Serie tematica “lo Sport” dedicata alla Squadra vincitrice del Campionato di calcio di serie A: Inter

- Data di emissione: 12 luglio 2024

- Emissione Serie tematica “lo Sport” dedicata alla Squadra vincitrice del Campionato di calcio di serie A: Inter

- Data di emissione: 12 luglio 2024



- Emissione Serie tematica “il Patrimonio naturale e paesaggistico” dedicato a Una rotonda sul mare - Ostia

- Data di emissione: 13 luglio 2024



➤ Emissione Serie tematica “il Patrimonio artistico e culturale italiano” dedicata al Festino di Santa Rosalia, nel 400° anniversario

○ Data di emissione: 14 luglio 2024

AGENZIA ENTRATE - CONVERSIONE DEL PREMIO DI RISULTATO IN CONTRIBUTI ALLE FORME PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI

L’Agenzia delle Entrate, con la [risposta n. 154/E del 15 luglio 2024](#), risponde ad un quesito in merito a quanto chiarito nella [risoluzione n. 55/E del 2020](#) dell’Agenzia, riguardo all’assenza di oneri di comunicazione, in capo ai dipendenti, in caso di versamento di contributi a fondi pensione in base a piani di welfare aziendale, possano applicarsi anche in relazione all’ipotesi di contributi versati a fondi pensione in sostituzione del premio di risultato aziendale.

Questo il parere fornito dall’Agenzia delle Entrate.

L’articolo 1, commi da 182 a 189, della [legge 28 dicembre 2015, n. 208](#) (legge di Stabilità 2016) e successive modificazioni, prevede misure fiscali agevolative per le retribuzioni premiali. In particolare:

- comma 182 prevede, salva espressa rinuncia scritta del dipendente, l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali sui «*premi di risultato di ammontare variabile, la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione*»;
- il comma 184 attribuisce al dipendente un’ulteriore facoltà di scelta in relazione ai premi di risultato, riconoscendogli anche la possibilità di scegliere se ottenere il premio in denaro o in natura, prevedendo che «*Le somme e i valori di cui al comma 2 e all’ultimo periodo del comma 3 dell’articolo 51 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono, nel rispetto dei limiti ivi indicati, a formare il reddito di lavoro dipendente, né sono soggetti all’imposta sostitutiva disciplinata dai commi da 182 a 191, anche nell’eventualità in cui gli stessi siano fruiti, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al comma 182. Le somme e i valori di cui al comma 4 del medesimo articolo 51 concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente secondo le regole ivi previste e non sono soggetti all’imposta sostitutiva disciplinata dai commi da 182 a 191 del presente articolo, anche nell’eventualità in cui gli stessi siano fruiti, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al comma 182 prevedendo che, in ogni caso, i benefit di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 51 del Tuir non scontino alcuna tassazione, nei limiti previsti dai citati commi*»;
- il comma 184 bis, introdotto dall’articolo 1, comma 160, lettera c), della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di Bilancio 2017), prevede che «*Ai fini dell’applicazione del comma 184, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, né sono soggetti all’imposta sostitutiva disciplinata dai commi da 182 a 191: a) i contributi alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e quelli ai sottoconti italiani di prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP) di cui al regolamento (UE) 2019/1238, versati, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al comma 182, anche se eccedenti i limiti indicati all’articolo 8, commi 4 e 6, del medesimo decreto legislativo n. 252 del 2005, o quelli indicati dalle disposizioni nazionali di attuazione del Regolamento (UE) 2019/1238. Tali contributi non concorrono a formare la parte imponibile delle prestazioni pensionistiche complementari ai fini dell’applicazione delle previsioni*

di cui all'articolo 11, comma 6, del medesimo decreto legislativo n. 252 del 2005, nonché ai fini dell'applicazione delle disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) 2019/1238».

Riguardo alla previsione contenuta nel comma 184bis, la circolare 29 marzo 2018, n. 5/E (cfr. paragrafo 2.2, Conversione del premio di risultato con contributi alle forme pensionistiche complementari) precisa che «la sostituzione, in esenzione d'imposta, del premio di risultato con contributi alla previdenza complementare, come chiarito con la circolare n. 28/E del 2016, era già possibile in base alle ordinarie regole di determinazione del reddito di lavoro dipendente, dal momento che tali contributi trattenuti dal datore di lavoro rientrano nella previsione di cui all'art. 51, comma 2, lettera h), del Tuir. I contributi alla previdenza complementare costituiscono, infatti, oneri deducibili ai sensi dell'articolo 10, lettera e bis), del Tuir, e come tali non concorrono alla formazione del reddito imponibile».

Il medesimo documento di prassi chiarisce che con il comma 184 bis «il legislatore del 2017 ha espressamente menzionato la sostituzione del premio di risultato con i contributi alle forme pensionistiche complementari ed ha disposto che il premio di risultato erogato sotto forma di contribuzione non è assoggettato a tassazione anche se detti contributi superano il limite di deducibilità dal reddito di euro 5.164,57 previsto dall'articolo 8, commi 4 e 6, del decreto legislativo n. 252 del 2005 (limite incrementato, limitatamente ai primi cinque anni di contribuzione, di un importo non superiore ad euro 2.582,29 per i lavoratori di prima occupazione).

I contributi alla previdenza complementare se versati in sostituzione del premio di risultato possono, pertanto, essere esclusi dalla formazione del reddito complessivo del lavoratore per un importo di euro 8.164,57 potendo aggiungersi al limite di deducibilità di euro 5.164,57 (incrementato come sopra detto per i lavoratori di prima occupazione).

Quale ulteriore misura di favore, è previsto che l'esclusione dal reddito dei contributi versati alla previdenza complementare in sostituzione dei premi di risultato non ha effetti sulla tassazione della prestazione pensionistica.

La legge di Bilancio 2017, disponendo una deroga all'art. 11, comma 6, del d.lgs. n. 252 del 2005, che prevede l'imponibilità di tali prestazioni per il loro ammontare complessivo al netto dei contributi non dedotti, prevede, infatti, che i contributi in esame siano comunque dedotti dalla base imponibile.

Ne consegue che entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui i contributi sono stati versati, alla forma previdenziale complementare, il contribuente è tenuto a comunicare a quest'ultima sia l'eventuale ammontare di contributi non dedotti, che l'importo dei contributi sostitutivi del premio di risultato che, seppur non assoggettati ad imposizione, non dovranno concorrere alla formazione della base imponibile della prestazione previdenziale». Riguardo al chiarimento fornito circa l'obbligo posto a carico dei contribuenti di comunicare i contributi sostitutivi del premio di risultato alla forma di previdenza complementare, si fa presente che lo stesso è in linea con quanto disposto dall'articolo 8 del d.lgs. n. 252 del 2005, richiamato dal comma 184 bis, e quanto chiarito nella circolare 18 dicembre 2007, n. 70/E, paragrafo 2.2.

L'articolo 8 del d.lgs. n. 252 del 2005, nel disciplinare il finanziamento alle forme pensionistiche complementari, al comma 4 prevede, infatti, che «i contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente, sia volontari sia dovuti in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali, alle forme di previdenza complementare, sono deducibili, ai sensi dell'articolo 10 del TUIR, dal reddito complessivo per un importo non superiore ad euro 5.164,57; [...] Per la parte dei contributi versati che non hanno fruito della deduzione, compresi quelli eccedenti il suddetto ammontare, il contribuente comunica alla forma pensionistica complementare, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento, ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione, l'importo non dedotto o che non sarà dedotto nella dichiarazione dei redditi».

Sul punto, nella citata circolare n. 70/E del 2007 (paragrafo 2.2), è stato precisato che i contributi versati, a qualsiasi titolo, al fondo di previdenza complementare, per la parte non dedotta non scontano l'imposizione fiscale al momento della liquidazione della prestazione. È necessario, quindi, che il fondo di previdenza complementare abbia conoscenza delle somme che non hanno beneficiato della deduzione. A tal fine, il contribuente deve comunicare alla forma di previdenza complementare l'importo delle somme non dedotte anche con riferimento ai contributi versati (e non dedotti) per le persone a carico.

La medesima circolare n. 70/E del 2007 chiarisce, inoltre, che tale comunicazione deve essere resa entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento ovvero, se il diritto alla prestazione matura antecedentemente a tale data, entro il giorno di maturazione e, in tal caso, deve indicare i contributi che non sono stati o non saranno dedotti in sede di dichiarazione dei redditi.

In linea con la normativa e la prassi sopra richiamata, nella circolare n. 5/E del 2018, è stata fornita, pertanto, a tutela del contribuente, l'indicazione di comunicare alla forma di previdenza complementare sia l'ammontare dei contributi non dedotti, sia l'ammontare dei contributi sostitutivi del premio di risultato, in quanto il fondo di previdenza complementare deve avere conoscenza anche dell'importo dei contributi versati in sostituzione del premio di risultato che, come previsto dal comma 184 bis, non devono concorrere alla formazione della base imponibile della prestazione pensionistica.

Nella più recente risoluzione 25 settembre 2020, n. 55/E, è stato chiarito che nell'ipotesi di un piano di welfare che consenta ai dipendenti di utilizzare il credito welfare quale contribuzione aggiuntiva a fondi di previdenza complementare, «*considerato che il versamento è effettuato direttamente dal datore di lavoro al Fondo di previdenza complementare, nonché riportato nella Certificazione Unica rilasciata al dipendente, quest'ultimo non è tenuto ad alcuna comunicazione alla forma di previdenza complementare in relazione al credito welfare destinato a tale finalità*».

Nel caso in esame, l'Istante dichiara che i contributi versati al Fondo pensione in sostituzione del premio di risultato sono comunicati distintamente dai contributi mensili ordinari e sono «*riportati, con specifica evidenza, nel "Prospetto della situazione contributiva individuale" consultabile dai dipendenti nell'area riservata del sito web del Fondo, con ciò risultando pienamente garantita la funzione informativa a favore dei medesimi*».

Sul punto, l'Istante, in riscontro alla richiesta di documentazione integrativa, ha chiarito che l'invio dei dati contributivi al Fondo pensione avviene mediante apposito tracciato informatico in cui il campo relativo alla contribuzione "ordinaria" e il campo relativo alla contribuzione versata in sostituzione del premio di risultato sono valorizzati con codici distinti.

Ciò posto, tenuto conto che la comunicazione al fondo di previdenza complementare è posta nell'interesse del contribuente, al fine di evitare la tassazione dei contributi versati in sostituzione dei premi di risultato al momento della liquidazione della prestazione, si ritiene che nell'ipotesi in cui sia il datore di lavoro a provvedere a tale comunicazione al posto del dipendente, quest'ultimo possa ritenersi esonerato da detto obbligo.

INPS - COLLEGI UNIVERSITARI 2024-2025: IL BANDO È ONLINE

Il bando "Collegi Universitari - Ospitalità Residenziale" è ora disponibile online; per partecipare, la domanda deve essere presentata entro il 12 agosto 2024.

- [Stampa la pagina](#)
- [Condividi](#)

Publicazione: 15 luglio 2024

È stato pubblicato il [bando di concorso](#) "Collegi Universitari - Ospitalità Residenziale", che prevede l'assegnazione di contributi, per l'anno accademico 2024-2025, per risiedere nelle strutture CampusX di Chieti, CampusX Roma, CampusX Bari, oltre che nei collegi accreditati con il Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR).

Il bando è rivolto ai figli di:

- iscritti alla **Gestione Unitaria** delle prestazioni creditizie e sociali;
- pensionati utenti della **Gestione Dipendenti Pubblici**;
- iscritti alla **Gestione Assistenza Magistrale**;

- iscritti al **Fondo IPOST**.

La **domanda** deve essere trasmessa online a partire **dalle 12 del 16 luglio** ed entro **le 12 del 12 agosto 2024**.

Il bando è consultabile nella sezione [Bandi nuovi](#).

AZIONE SANITARIA - Organo di informazione del Sindacato Pensionati Sanitari n. 3 - Feder.S.P.eV.

E' in spedizione il n. 3 di maggio-luglio 2024 di Azione Sanitaria, organo di informazione della Feder.S.P.eV. (Federazione Sanitari Pensionati e Vedove/i).

Si riporta il link per chi vuole anticipare la lettura:

<https://www.federspev.it/documenti/66965d1d94f8d.pdf>

In questo numero:

Autonomia differenziata regionale: luci e ombre
a cura di Michele Poerio

Servizio Sanitario Nazionale in crisi ... un grido di dolore
a cura di Marco Perelli Ercolini

Capacità di intendere e di voler
a cura di Nicola Simonetti

Diabesità: pandemia dei nostri tempi
a cura di Antonino Arcoraci

Biodiversità: supporto vitale per la nostra salute
a cura di Salvatore De Franco

Europa
a cura di Modestino De Marinis

Le figure femminili nel Risorgimento italiano
a cura di Giovanni Brigato

Verso un mutamento epidemiologico delle epatopatie croniche
a cura di Pier Roberto Dal Monte

Ricordi
a cura di Ettore Rosario Puglia

Il consiglio del Notaio
a cura di Chiarastella Massari

RUBRICHE

L'arte del mal sottile
a cura di Antonio Di Gregorio

Storia della medicina
a cura di Antonio Di Gregorio

La senescenza tra massime, aforismi ... a favore e contro
a cura di Antonino Arcoraci

Lettera al Giornale

Lettere al Presidente

Vita delle Sezioni

CONSULTA - LEGITTIMA LA TUTELA REINTEGRATORIA IN CASO DI LICENZIAMENTO DISCIPLINARE IN LUOGO DI SANZIONE CONSERVATIVA da DplMo – fonte: Corte Costituzionale

La Corte costituzionale, con sentenza n. 129, depositata il 16 luglio 2024, ha ritenuto non fondata la questione sollevata in riferimento ad un licenziamento disciplinare basato su un fatto contestato per il quale la contrattazione collettiva prevedeva una sanzione conservativa, a condizione che se ne dia un'interpretazione adeguatrice.

Ossia deve ammettersi la tutela reintegratoria attenuata nelle particolari ipotesi in cui la regolamentazione pattizia preveda che specifiche inadempienze del lavoratore, pur disciplinarmente rilevanti, siano passibili solo di sanzioni conservative.

La Corte, pur ritenendo complessivamente infondate le questioni sollevate in riferimento a plurimi parametri, ha fornito una interpretazione adeguatrice della disposizione censurata orientata alla conformità all'art. 39 Cost.

Premesso che la natura "disciplinare" del recesso datoriale comporta l'applicabilità del canone generale della proporzionalità, secondo cui l'inadempimento del lavoratore deve essere caratterizzato da una gravità tale da compromettere definitivamente la fiducia necessaria ai fini della conservazione del rapporto, la Corte ha ribadito la valutazione di adeguatezza e sufficiente dissuasività dell'apparato complessivo di tutela nei confronti del licenziamento illegittimo contenuto nel d.lgs. n. 23 del 2015, come novellato dal d.l. n. 87 del 2018 ed emendato dalle sue precedenti pronunce, anche in riferimento alle ipotesi in cui il licenziamento disciplinare risulti "sproporzionato" rispetto alla condotta e alla colpa del lavoratore per le quali è prevista la tutela indennitaria.

Quanto, però, alla prospettata violazione dell'art. 39, la Corte ha affermato che la disposizione censurata deve essere letta nel senso che il riferimento alla proporzionalità del licenziamento ha sì una portata ampia, tale da comprendere le ipotesi in cui la contrattazione collettiva vi faccia riferimento come clausola generale ed elastica, ma non concerne anche le ipotesi in cui il fatto contestato sia in radice inidoneo, per espressa pattuizione contrattuale, a giustificare il licenziamento, le quali vanno invece equiparate a quelle dell'«insussistenza del fatto materiale».

La mancata previsione della reintegra quando il fatto contestato sia punito con una sanzione solo conservativa dalla contrattazione collettiva andrebbe ad incrinare il tradizionale ruolo di quest'ultima nella disciplina del rapporto.

**ALLEGATI A PARTE - CORTE COST. Sentenza n.129 del 16.07.2024
(documento 146)**

CONSULTA - TUTELA REINTEGRATORIA IN CASO DI LICENZIAMENTO PER GMO PRIVO DI MOTIVAZIONE da DplMo - fonte: Corte Costituzionale

La Corte costituzionale, con sentenza n. 128, depositata il 16 luglio 2024, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'[art. 3, comma 2, del d.lgs. 4 marzo 2015 n. 23](#), nella parte in cui non prevede che la **tutela reintegratoria attenuata** si applichi **anche nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in cui sia direttamente dimostrata** in giudizio **l'insussistenza del fatto materiale** allegato dal datore di lavoro, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa il ricollocamento del lavoratore (cd. repêchage).

La Corte ha accolto le questioni sollevate in riferimento ai parametri di cui agli artt. 3, 4 e 35 [Costituzione](#) rilevando che, seppure la ragione d'impresa posta a fondamento del giustificato motivo oggettivo di licenziamento non risulti sindacabile nel merito, il principio della necessaria

causalità del recesso datoriale esige che il “fatto materiale” allegato dal datore di lavoro sia “sussistente”, sicché la radicale irrilevanza dell’insussistenza del fatto materiale prevista dalla norma censurata determina un difetto di sistematicità che rende irragionevole la differenziazione rispetto alla parallela ipotesi del licenziamento senza giusta causa o giustificato motivo soggettivo. La discrezionalità del legislatore nell’individuare le conseguenze dell’illegittimità del licenziamento non si estende, infatti, fino a consentire di rimettere questa alternativa ad una scelta del datore di lavoro che, intimando un licenziamento fondato su un “fatto insussistente”, lo qualifichi come licenziamento per giustificato motivo oggettivo piuttosto che come licenziamento disciplinare. Precisa, infine, la Corte che il vizio di illegittimità costituzionale, invece, non si riproduce qualora il fatto materiale, allegato come ragione d’impresa, sussiste sì, ma non giustifica il licenziamento perché risulta che il lavoratore potrebbe essere utilmente ricollocato in azienda. Ne consegue che la dichiarazione di illegittimità costituzionale della disposizione censurata deve tener fuori la possibilità di ricollocamento del lavoratore licenziato per ragioni di impresa, non diversamente da come la valutazione di proporzionalità del licenziamento alla colpa del lavoratore è stata tenuta fuori dal licenziamento disciplinare fondato su un fatto insussistente. Quindi, la violazione dell’obbligo di repêchage attiverà la tutela indennitaria di cui al comma 1 dell’[art. 3 del d.lgs. n. 23 del 2015](#).

**ALLEGATI A PARTE - CORTE COST. Sentenza n.128 del 16.07.2024
(documento 147)**

TFS/TFR CON PAGAMENTI DILAZIONATI NEL PUBBLICO IMPIEGO - I SINDACATI PROTESTANO

I sindacati del pubblico impiego si stanno mobilitando contro il pagamento differito delle liquidazioni e lanciano una petizione <https://chng.it/7sP8sd8YM4> al Governo e al Parlamento per porre fine alla dilazione del Trattamento di fine servizio e del Trattamento di fine rapporto dei dipendenti pubblici.

Infatti nonostante i moniti della Corte Costituzionale che nella sentenza 130/2023 ha dichiarato illegittimo tale trattenuta (senza interessi e/o indennità di dilazione!!!) che può arrivare anche a oltre 5 anni creando disparità di trattamento rispetto ai dipendenti del settore privato, anche con gravi perdite dell’originario potere di acquisto, si continua a tali trattamenti discriminatori dei confronti dei lavoratori dipendenti dal settore pubblico.

NB – ricordiamo che al contrario del settore privato, nel pubblico impiego parte della trattenuta per il Tfs – Tfr è pagata dal lavoratore (anche quando è passata a Tfr con uno strattagemma contabile parte della trattenuta è ancora pagata dal lavoratore!!! Sono però scomparse le esenzioni fiscali legate alle somme pagate dal lavoratore!!!)

INPS - CESSIONE DEL QUINTO: AGGIORNAMENTO TASSI PER IL TERZO TRIMESTRE 2024 da DplMo – fonte: Inps

L’INPS, con il [messaggio n. 2614 del 16 luglio 2024](#), comunica che per i prestiti da estinguersi dietro cessione del quinto dello stipendio e della pensione, il valore dei tassi da applicarsi nel

suddetto periodo 1° luglio 2024 – 30 settembre 2024 è il seguente:

Classi d'importo in euro	Tassi medi	Tassi soglia usura
Fino a 15.000	13,68	21,1000
Oltre i 15.000	9,97	16,4625

Ne consegue che i tassi soglia TAEG da utilizzare per i prestiti estinguibili con cessione del quinto della pensione concessi da banche e intermediari finanziari in regime di convenzionamento ai pensionati variano come segue:

TASSI SOGLIA PER CLASSI DI ETÁ DEL PENSIONATO E CLASSE D'IMPORTO DEL PRESTITO (TAEG)		
	Classe di importo del prestito	
Classi di età*	Fino a 15.000 euro	Oltre i 15.000 euro
Fino a 59 anni	9,92	8,08
60-64	10,72	8,88
65-69	11,52	9,68
70-74	12,22	10,38
75-79	13,02	11,18
Oltre 79 anni	21,1000	16,4625

(*) *Le classi di età comprendono il compimento dell'età minima della classe; l'età deve intendersi quella maturata a fine piano di ammortamento.*

La procedura dedicata alla gestione di detto processo – denominata “Quote Quinto” – effettua un controllo “bloccante” sui nuovi tassi applicati. Tale funzione inibisce, pertanto, la notifica telematica, da parte delle banche/intermediari finanziari, dei piani di cessione del quinto della pensione qualora i tassi applicati risultino superiori a quelli convenzionali.

Da ultimo, per la classe di età “**Maggiore di 79 anni**” i tassi soglia coincidono con i tassi soglia usura di cui al decreto sopra citato.

Le suddette modifiche sono operative con decorrenza 1° luglio 2024.

ALLEGATI A PARTE - INPS Messaggio n. 2614 del 16.07.2024 (documento 148)

INPS COMUNICA

PRESENTAZIONE DEL MODELLO 730 CON SOSTITUTO INPS: MANUALE D'USO

L'Istituto fornisce indicazioni operative per presentare il modello 730, attraverso lo strumento dedicato presente sul portale.

[Stampa la pagina](#)

Publicazione: 18 luglio 2024

Ogni anno, oltre 7 milioni di contribuenti, nel proprio modello 730, indicano l'INPS come **sostituto d'imposta**, in quanto percepiscono prestazioni previdenziali e assistenziali erogate dall'Istituto.

L'INPS, in qualità di sostituto d'imposta, effettua i conguagli che derivano dalla liquidazione della dichiarazione dei redditi.

I contribuenti possono verificare le risultanze contabili della propria dichiarazione e i relativi esiti tramite servizio online [Assistenza fiscale \(730/4\): servizi al cittadino](#), al quale si accede previa autenticazione.

Il [Manuale d'uso per l'assistenza fiscale da parte di INPS](#), disponibile nella pagina dedicata all'Assistenza fiscale, contiene le informazioni utili per presentare la dichiarazione dei redditi in base alle caratteristiche del singolo contribuente.

È quanto informa l'Istituto con [messaggio 17 luglio 2024, n. 2640](#) che illustra, inoltre, le funzionalità del servizio online e la gestione delle risultanze contabili.

PER ABBATTERE LE LISTE D'ATTESA PENSIAMO AI SANITARI da Quotidiano Sanità del 18 luglio a cura di Marco Ceresa

Al di là dei motivi della recente impasse del decreto sulle liste di attesa, si dovrebbe evidenziare, che non si può pensare di abatterle strutturalmente senza affrontare i problemi dei sanitari e la loro carenza.

Servirebbe celermente l'annullamento dei tetti di spesa, almeno per il personale indispensabile a garantire i Livelli Essenziali di Assistenza, per i quali di per sé non potrebbero esserci limiti di budget. Dovrebbe essere chiaro, che soddisfare i bisogni primari di salute dei cittadini, genera benessere e qualità di vita, nonché risparmi ben superiori ai costi.

Occorrerebbe urgentemente valorizzare la competenza, quale criterio essenziale anche nella sanità pubblica, al posto del prevalere nei concorsi dei criteri carrieristici, limitati assurdamente alla permanenza nel sistema pubblico stesso (inutilmente autoreferenziale in tempi in cui certo non è più appetibile vetuste le stesse procedure concorsuali, che spesso ormai vanno deserte).

Appare oggi ingiustificata, a parità di ore lavorate, la disparità remunerativa fra i medici che nel pubblico scelgono o meno l'esclusività. D'altronde sembra sancita la necessità di richiedere a tutti prestazioni oltre l'orario di lavoro, occorrerebbe anche andare al di là delle vecchie forme contrattuali.

Sarebbe finalmente necessario consentire scambi di personale con pari competenze, anche fra privato e pubblico, oltre che fra pubblico e privato (emorragia ben nota ... ma di fatto poi senza possibilità di ritorno).

Il privato convenzionato fornisce da tempo le stesse prestazioni del pubblico. Ormai analoghi dovrebbero quindi essere i criteri di reclutamento del personale, visto che analoga deve essere la garanzia di qualità delle prestazioni erogate al cittadino.

Solo sanitari liberi di lavorare dove si sentono valorizzati per le proprie competenze, operano volentieri e bene, cosa che li porterà più facilmente ad accettare di effettuare le prestazioni aggiuntive richieste.

Appare incredibile inoltre, che nonostante la grave carenza di personale che ci costringe ad andare a cercarlo all'estero, persista ancora numeroso il precariato in sanità; ciò accade a causa della assenza di normative adeguate a stabilizzarlo, che ne riconoscano la competenza e l'idoneità, anche acquisita con l'attività prestata.

Si auspicano concreti adeguamenti normativi ed investimenti, per quello che da sempre è considerato il bene primario per tutti al di là d'ogni differenza ideologica, la salute.

CHI PAGA IN RITARDO RISARCISCE in Italia Oggi di Venerdì 19 luglio 2024 a cura di Antonio Ciccina Messina

Indennizzi forfettari per debitori lenti a pagare (compresi gli enti pubblici), anche se il credito è di importo basso o se il ritardo è di pochi giorni. E' quanto deciso dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea (Cgue) con la sentenza dell'11 luglio 2024, con la quale ha dato l'esatta interpretazione dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2011/7/UE, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

Una domanda: questa sentenza può interessare i ritardi dei pagamenti del Tfr, Tfs dei dipendenti pubblici, ritardi dichiarati illegittimi dalla Corte Costituzionale? Anche dopo l'invito della Corte Costituzionale a risolvere il problema tutto tace e il lavoratore pubblico che ne ha sborsato fior di quattrini a valore corrente durante la vita lavorativa aspetta talvolta anche più di 5 anni la liquidazione della sua buonuscita senza interessi e rivalutazione per il ritardato pagamento ... ritardi dunque che comportano un discreto danno economico specialmente in questi tempi di inflazione galoppante.

INPS - ASSISTENZA FISCALE: SERVIZIO PER LA VERIFICA DEI CONGUAGLI FISCALI DI CUI AL MODELLO 730/4 da DplMo – fonte: Inps

L'INPS, con il messaggio n. 2640 del 17 luglio 2024, comunica che, anche per il 2024, l'Istituto assicura, nella sua qualità di sostituto di imposta, le attività di assistenza fiscale ai propri sostituiti che abbiano indicato l'INPS nel modello 730 e, quindi, provvederà a effettuare nei tempi previsti le operazioni di conguaglio derivanti dal risultato contabile di dette dichiarazioni.

A tale fine, sul sito internet dell'Istituto (www.inps.it), nella scheda relativa al servizio "Assistenza fiscale (730/4): servizi al cittadino", è stato pubblicato il "[Manuale d'uso per l'assistenza fiscale da parte di INPS](#)" aggiornato all'anno 2024, al quale si rinvia per le istruzioni di dettaglio. Il medesimo manuale è disponibile anche sul sito dell'Agenzia delle Entrate.

ALLEGATI A PARTE - INPS Messaggio n. 2640 del 17.07.2024 (documento 149)